



LA DISCIPLINA DEL CONCORDATO PREVENTIVO

Cod. P21091

Date:10-12 novembre 2021 (con formazione da remoto)

Gruppo B:

Le misure cautelari e protettive nel concordato

Con ricorso *ex art.15 l.f.* depositato il 25/2/2019 la società Latticini leasing srl chiedeva la dichiarazione di fallimento della Ciccio giocattoli in liquidazione srl deducendo: a) di aver stipulato il 31/10/2015 un contratto di *leasing* di macchinari con la società debitrice; b) di aver risolto il contratto per inadempimento avvalendosi di clausola risolutiva espressa; c) di aver richiesto ed ottenuto in data 25 settembre 2018 un decreto ingiuntivo per il pagamento dei canoni insoluti per l'importo di euro 56.000,00; d) di aver depositato ricorso per decreto ingiuntivo volto alla consegna dei beni ancora detenuti dalla debitrice; e) di aver tentato la notifica del precetto senza esito positivo non avendo l'Ufficiale giudiziario rinvenuto alcun riferimento alla debitrice presso la sede legale.

Con ricorso *ex art.15 l.f.* depositato il 15/3/2019 Giorgia Grasso chiedeva la dichiarazione di fallimento di Ciccio giocattoli in liquidazione srl deducendo: a) di essere proprietaria di un immobile uso commerciale sito in Giarre, Corso Italia n.105, condotto in locazione dalla debitrice; b) di essere creditrice dell'importo complessivo euro 39.500,00 per canoni di locazione insoluti e di aver avviato il procedimento per convalida di sfratto; c) il compimento di atti di dispersione del patrimonio da parte della debitrice, onde la richiesta di adozione di idonee misure cautelari *ex art.15 co.8 l.f.*

Il 21/3/2019 la Ciccio giocattoli in liquidazione srl depositava ricorso *ex art.161 co. 7 l.f.*, unitamente ai bilanci di esercizio chiusi al 31/12/2017, 31/12/2016, 31/12/2015 (bilanci da cui emergevano -fra gli altri- circa 100.000,00 di ricavi annui, euro 500.000,00 di debiti ed euro 350.000,00 di attivo patrimoniale), nonché l'elenco creditori.

Chiedeva, inoltre, che il Tribunale:

a. inibisse ad altro creditore -Aureliano Spatafora- di far elevare il protesto su assegni consegnati a pagamento di forniture in scadenza il 28/3/2019 tratti su conto corrente n.21 acceso presso la Banca agricola popolare di Pietrerosse;

b. inibisse alla Banca agricola popolare di Pietrerosse di segnalare alla centrale rischi il passaggio a sofferenza del conto corrente affidato intestato ad essa debitrice;

c. ordinasse a Luca Pietro srls l'esecuzione della fornitura di 400 kg di mandorle, materia prima necessaria alla produzione del torrone che costituiva parte del suo oggetto sociale, che il detto fornitore aveva minacciato di non eseguire sino al pagamento del pregresso debito maturato di euro 98.000,00.

Con decreto del 25/3/2021 il Tribunale fissava udienza per la trattazione dei procedimenti prefallimentari e di concordato e disponeva la trasmissione al pubblico ministero dell'istanza *ex art.161 co.7 l.f.*

All'udienza fissata per la comparizione delle parti del 01/04/2019:

- i. la società resistente chiedeva rigettarsi l'istanza di fallimento, oltre che l'istanza *ex art.15 co.8 l.f.*, tenuto conto dell'effetto di cui all'*art.168 l.f.* provocato dalla pubblicazione del ricorso *ex art.161 co.7 l.f.*;
- ii. Il PM si associava alle istanze di fallimento già pendenti e depositava relazione della Guardia di finanza in cui -fra le altre cose- veniva documentata la cessione in data 28/02/2019 di un capannone sito in Misterbianco per il corrispettivo di euro 680.000,00;
- iii. I creditori istanti insistevano in ricorso.

All'esito dell'udienza il Tribunale si riservava di provvedere.

Riferimenti normativi

Art.15 co.8 l.f.

Il tribunale, ad istanza di parte, puo' emettere i provvedimenti cautelari o conservativi a tutela del patrimonio o dell'impresa oggetto del provvedimento, che hanno efficacia limitata alla durata del procedimento e vengono confermati o revocati dalla sentenza che dichiara il fallimento, ovvero revocati con il decreto che rigetta l'istanza.

Art.168 l.f.

Dalla data della pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese e fino al momento in cui il decreto di omologazione del concordato preventivo diventa definitivo, i creditori per

titolo o causa anteriore [al decreto] non possono, sotto pena di nullità, iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore.

Le prescrizioni che sarebbero state interrotte dagli atti predetti rimangono sospese, e le decadenze non si verificano.

I creditori non possono acquistare diritti di prelazione con efficacia rispetto ai creditori concorrenti, salvo che vi sia autorizzazione del giudice nei casi previsti dall'articolo precedente. Le ipoteche giudiziali iscritte nei novanta giorni che precedono la data della pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al concordato.

D.lgs.14/2019

Art.2: Definizioni

p) «misure protettive»: le misure temporanee richieste dal debitore per evitare che determinate azioni dei creditori possano pregiudicare, sin dalla fase delle trattative, il buon esito delle iniziative assunte per la regolazione della crisi o dell'insolvenza;

q) «misure cautelari»: i provvedimenti cautelari emessi dal giudice competente a tutela del patrimonio o dell'impresa del debitore, che appaiano secondo le circostanze piu' idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti delle procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza;

**dott.ssa Lucia De Bernardin,
giudice nel Tribunale di Catania**